



**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA BASILICATA**

**IL PRESIDENTE**

Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza  
Tel. 0971-447120/0971-447144  
Fax 0971.447184  
franco.mollica@regione.basilicata.it

Protocollo n. *11684/c*

Potenza, *15/11/2017*

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA PRIMA  
C.C.P.**

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA  
SECONDA C.C.P.**

**AI SIGG.RI CONSIGLIERI  
REGIONALI**

**AI SIGG.RI ASSESSORI REGIONALI**

**AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO DI  
SEGRETARIA DELL'ASSEMBLEA E  
DELLE COMMISSIONI**

**AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO  
LEGISLATIVO**

**OGGETTO: pdl n. 139/2017 "Istituzione Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)".**

Per quanto di competenza si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di legge indicata in oggetto, d'iniziativa del consigliere Lacorazza.

Distinti saluti.

  
**Francesco Mollica**  
*francesco*



**Piero LACORAZZA**


Consigliere regionale Pd

[piero.lacorazza@regione.basilicata.it](mailto:piero.lacorazza@regione.basilicata.it)

tel. 0971447031/7030/7255/7212



Piero Lacorazza



139/2012

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA ARRIVO
9 NOV. 2017
Prot. n° 11270/C
Cat. _____ Cl. _____ N. _____

*X firma di Lacorazza  
alle commissioni*

Al Presidente del Consiglio Regionale  
SEDE

OGGETTO: Deposito Proposta di Legge di "Istituzione Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)"

Con la presente desidero depositare in allegato la Proposta di Legge di "Istituzione Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)".

Cari saluti.

Potenza, 09/11/2017

*14/11/2012*  
*I e II C.C.P.*  
*Mr. Francesco A.P.*  
*[Signature]*

*Piero Lacorazza*  
- Piero LACORAZZA -

1971

**REGIONE BASILICATA**  
**Proposta di legge regionale recante**

**“Istituzione Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)”**

## Relazione

Il contesto normativo nel quale si inserisce questa PDL è lo Statuto Regionale, la legge di recente approvazione riguardante le "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", a cui si aggiungono alcune norme già approvate dalla Regione Basilicata e da mettere a sistema.

Norme di sostegno agli EE.LL. quali le L.R. 10/2002, art. 22 e s.m.i (Istituzione Fondo di Coesione Interna), L.R. 33/2010, art.24 (Gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni), L.R. 8/2014, art.25 (Istituzione del Fondo di Coesione territoriale e dei diritti di cittadinanza), L.R. 26/2014, art.62 (Misure di sostegno agli enti locali), L.R. 5/2015, art. 36 (Contributo straordinario al comune di Potenza), L.R. 5/2015, art.50 (Istituzione fondo rotativo per la progettazione a favore degli Enti pubblici), L.R. 34/2015, art. 15 (Contributo straordinario al Comune di Potenza), art. 20 (Istituzione del fondo regionale di sostegno ai Comuni), per le quali vi è la necessità di definire criteri e regole chiare di riparto e assegnazione, in relazione ai fabbisogni e costi standard.

Misure che vanno necessariamente accompagnate da altre forme di sostegno legate all'aspetto delle dotazioni organiche dei Comuni.

L'attuale condizione in cui si trova il sistema delle autonomie locali, oltre al ripensamento del ruolo dei piccoli comuni per il mantenimento e lo sviluppo del territorio, sia in termini di identità, che di capacità di governo, deve considerare che le province rimangono un caposaldo del Titolo V della Costituzione, nel loro carattere di ente territoriale autonomo costitutivo della Repubblica (art. 114), nella loro titolarità di potestà statutaria (art. 114) e regolamentare (art. 117), di funzioni amministrative proprie e conferite (art. 118) e di autonomia finanziaria (art. 119). Non va altresì dimenticato che tra le funzioni fondamentali delle province, come definite dalla legge n. 56 del 2014, commi 85 e 88, rientrano l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e, d'intesa con i comuni, le funzioni inerenti agli appalti. Infine, occorre considerare che come enti di area vasta (commi 3 e 85) le province costituiscono l'ambito ottimale e funzionale per le funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale che possono essere articolate nel territorio, in quanto non richiedono un esercizio unitario a livello regionale e a cui possono partecipare in forma associata anche i comuni e, in particolare, i piccoli comuni. Ciò porrà anche la necessità, quanto prima, di una revisione della LR 49/2015.

A causa del blocco delle assunzioni molti Enti locali si trovano nell'impossibilità di poter procedere alla sostituzione di figure fondamentali ed apicali, attribuendo spesso funzioni ad interim a personale interno privo di qualifiche professionali necessarie.

Pertanto, vi è la necessità che la Regione fornisca assistenza ai Comuni e alle Province, che ne ravvisino la necessità, almeno sino a quando la legge di bilancio del 2018 non consente per entrambi gli enti la possibilità di attivare il turnover, e consenta agli stessi di competere in termini di qualità della programmazione e di capacità nel cogliere le opportunità finanziarie offerte dall'U.E., attraverso i Fondi a gestione diretta, oltre che dal mercato nazionale e regionale.

**Art.1**  
**Principi**

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli art. 117 e 119 e dello Statuto regionale, nonché dei principi di cui all'art. 118, adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, adotta misure legislative ed amministrative volte ad assicurare l'adeguamento delle articolazioni del governo locale, quale sistema delle autonomie locali, alle vigenti disposizioni statali in materia ed alle specificità dei singoli territori.

**Art.2**  
**Oggetto**

1. La Regione promuove il Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) nel quadro istituzionale definito dall'articolo 1, dei principi statutari sul conferimento delle funzioni agli enti locali (art. 64), sulla copertura finanziaria delle funzioni conferite (art. 66) e sulla perequazione territoriale (art. 69) e in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative statali e regionali.

**Art.3**  
**Istituzione Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)**

1. In attuazione dei principi sulla perequazione territoriale, di cui all'articolo 69 dello Statuto della Regione è istituito il F.U.A.L.;
2. Il F.U.A.L. è finanziato annualmente con fondi del bilancio regionale;
3. Il F.U.A.L. adotta criteri di riparto basati su fabbisogni standard, costi standard e perequazione;
4. Entro 60 gg. dall'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali (art. 78 Statuto), UPI e ANCI approva il riparto del F.U.A.L.

**Art.4**  
**Costituzione del F.U.A.L.**

1. Il F.U.A.L. è costituito da
  - a) Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti;
  - b) Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti;
  - c) Fondo per le Città capoluogo di Provincia;
  - d) Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L. (predissesto);
  - e) Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del T.U.E.L.;
  - f) Fondo per l'unione e la fusione dei comuni;
  - g) Fondo rotativo per la progettazione a favore degli EE.LL.;
  - h) Fondo per la valorizzazione e accordo di programma;
  - i) Fondo per le Province;
  - j) Fondo per contributi straordinari;
2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1 e secondo i criteri di cui ai successivi artt.5,6,7,8,9,10,11,12.

**Art.5**  
**F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti**

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo di coesione per i comuni sotto i 3000 abitanti;

2. Sono beneficiari del Fondo di Coesione Interna i Comuni che, all'ultimo censimento ISTAT, non superano i 3000 abitanti di popolazione;
3. I criteri di riparto dei contributi in favore dei Comuni beneficiari sono stabiliti dall'art.3 della Disciplina del Fondo approvata dal Consiglio regionale con D.C.R. n.354/2012;

#### Art.6

##### F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per comuni al di sopra dei 3000 abitanti.
2. Sono beneficiari del presente Fondo i Comuni che, all'ultimo censimento ISTAT, superano i 3000 abitanti di popolazione.
3. Il riparto dei contributi in favore dei Comuni beneficiari avviene sulla base di criteri da stabilirsi con apposita D.G.R. d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI e che tengano presente delle funzioni sovracomunali nei comparti della scuola, della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici provinciali, regionali e nazionali.

#### Art.7

##### F.U.A.L. e Fondo per i Comuni capoluogo di Provincia

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per i Comuni capoluogo di Provincia.
2. Sono beneficiari del presente Fondo i Comuni capoluogo di provincia di Potenza e Matera in quanto comuni ospitanti servizi sovracomunali e di prossimità.
3. Il riparto dei contributi in favore dei Comuni capoluogo di provincia di Potenza e Matera avviene sulla base di criteri da stabilirsi con apposita D.G.R. d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI e che tengano presente delle funzioni sovracomunali nei comparti della scuola e dell'università, della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici provinciali, regionali e nazionali.

#### Art.8

##### F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L.;

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L..
2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. che hanno avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ed il cui piano sia stato approvato dagli organismi consiliari competenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e subordinatamente all'approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L..
3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita D.G.R. d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.

#### Art.9

##### F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto ai sensi dell'art.244 del T.U.E.L.

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto per concorrere al superamento delle criticità finanziarie conseguenti allo stato di dissesto dichiarato.
2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del T.U.E.L..
3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita D.G.R. d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.



#### Art.10

##### F.U.A.L. e Fondo per le Unioni e le fusione dei comuni

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per incentivare e/o supportare l'attività di avvio delle unioni o fusioni dei comuni, ai sensi del T.U.E.L. e della L.56/2014, e per l'esercizio della gestione associata di funzioni e servizi delle stesse.
2. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita D.G.R. d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e l'ANCI.

#### Art.11

##### F.U.A.L. e Fondo rotativo per la progettazione a favore degli EE.LL.

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo rotativo per la predisposizione di progettualità da parte degli EE.LL., anche in "attuazione dell'Accordo di Parigi sul Clima e coerente e conseguente programmazione e legislazione nazionale e regionale" oltre che di sostegno per concorsi di progettazione di cui al D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. in forma singola e/o associata;
3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita D.G.R. d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.

#### Art.12

##### F.U.A.L. e Fondo per gli accordi di valorizzazione e gli accordi di programma

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica attraverso Accordi di Valorizzazione ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., e da un Fondo per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento attraverso Accordi di Programma ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. a valere sulle risorse dedicate, sia nazionali che europee, del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.
2. Al fondo di cui al comma 1 vanno stralciate le risorse destinate con D.G.R.n°53/2017 alle Aree Interne individuate con D.G.R.n°489/2015.
3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita D.G.R. d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'UPI e l'ANCI.

#### Art.13

##### F.U.A.L. e Fondo per le Province

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per le Province.
2. Sono beneficiari del presente Fondo le Province di Potenza e di Matera.
3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita D.G.R. d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e l'UPI.

#### Art.14

##### Fondo per contributi straordinari

1. Al fine di consentire la copertura di particolari ed imprevisti oneri, scaturenti dall'esercizio di servizi pubblici essenziali, è possibile concedere contributi straordinari, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, UPI e ANCI.

#### Art.15

##### Assistenza tecnica alle autonomie locali

1. Al fine di supportare complessi processi organizzativi, gestionali, di programmazione, pianificazione e/o progettazione è possibile concedere agli EE.LL. qualificata e specifica assistenza.

#### Art.16

##### Norma finanziaria

1. Nel caso di utilizzo delle entrate da royalties del petrolio per il finanziamento del F.U.A.L. ai sensi dell'art.3, comma 2, le stesse sono assegnate per il 30% ai comuni di cui all'Allegato "A" della L.R.40/95 (e succ. mod. ed int.);
2. I criteri di assegnazione del 30% di cui al comma 1 sono definiti sulla base di una quota pari al 60% per i comuni delle concessioni ed il rimanente 40% per il resto dei comuni di cui all'Allegato "A" della L.R.40/95 (e succ. mod. ed int.).